SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N.773)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PIGNATELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 1959

Deroga alla norma di cui al primo comma dell'articolo 85 del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453

Onorevoli Senatori. — Con la legge 4 agosto 1955, n. 723, si è gravato lo Stato dello onere di garantire i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficienza per la costruzione di ospedali, allorchè tali mutui siano assistiti dai contributi di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589 e successive modificazioni. La fideiussione statale in questo settore della edilizia sovvenzionata è indubbiamente provvidenziale, sia perchè essa solleva le Provincie ed i Comuni da obbligazioni che avrebbero impegnato cespiti di bilancio più opportunamente utilizzabili in opere di istituto, sia perchè essa rende attuabile l'auspicato sviluppo ospedaliero nelle regioni economicamente depresse, i cui enti locali hanno esaurito o quasi ogni possibilità di garantire con proprie delegazioni qualsiasi nuovo mutuo.

Nella pratica applicazione però la legge numero 723 del 4 agosto 1955 ha rivelato una lacuna che urge colmare: a ciò tende il presente disegno di legge che mi onoro di sottoporre alla vostra approvazione.

È noto che ai sensi dell'articolo 85 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, l'ammortamento dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti « comincia dall'anno successivo a quello in cui ha luogo la parziale o integrale somministrazione della somma mutuata ». In forza di siffatta disposizione legislativa, quindi, pochi mesi (talvolta poche settimane) dopo l'emissione del mandato relativo al primo stato di avanzamento dei lavori di costruzione di un nuovo ospedale (un O.T. 69, per esempio) lo Istituto mutuatario, privo di risorse patrimoniali, sprovveduto di potenza finanziaria originaria e senza avere iniziato ancora la propria attività benefica, dovrebbe fronteggiare il servizio del prestito contratto per dar vita a un nosocomio la cui entrata in funzione potrà verificarsi, nella ipotesi più ottimistica. fra un triennio.

Non v'è chi non veda, pertanto, la urgente necessità di una norma che faccia iniziare lo ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato ai sensi della ripetuta legge 4 agosto 1955,

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 723, dal quarto anno successivo a quello in cui sia stata effettuata la somministrazione della somma mutuata.

Del resto, non si tratta che di adeguare la legge alla realtà delle cose in quanto, normalmente, solo dal funzionamento dell'opera potranno trarsi i mezzi per pagare le passività. In caso contrario, ne derivano inconvenienti che frustrano i fini cui tendono le provvidenze concesse.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In deroga a quanto dispone l'articolo 85, primo comma, del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, le Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficienza possono chiedere alla Cassa depositi e prestiti che l'ammortamento dei mutui loro concessi o da concedere con il beneficio della garanzia dello Stato prestata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 723, decorra dal quarto anno successivo a quello in cui ha luogo la parziale o integrale somministrazione della somma mutuata.

Art. 2.

Gli interessi dovuti sulle somministrazioni eseguite prima dell'inizio dell'ammortamento dei mutui sono capitalizzati.

La garanzia dello Stato prevista dalla legge 4 agosto 1955, n. 723, comprende sia il capitale del mutuo che gli interessi, inclusi quelli dovuti per effetto della norma di cui al precedente comma.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Uffi*ciale della Repubblica italiana.